



AZIENDA OSPEDALIERA

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione convenzionato con l'Università degli Studi di Milano

ELENCO E REGISTRO ATTIVITA' ESEDI



GIUGNO 2011

Sede Legale: via Castelvetero,22 - 20100 Milano

Cod. Fisc. 80031750153 - P.IVA 04408300152

www.icp.mi.it

Sistema Qualità UNI EN ISO 9000  Certificato n. 9122 AOIS

ESPOSIZIONI SPORADICHE E PROCEDURE

Premesso che:

la Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro ha richiesto al Comitato n. 9 istituito dalla Commissione stessa di proporre, come prescritto dall'art. 249, comma 4, orientamenti pratici per la determinazione delle ESEDI, le quali consentono di non applicare gli artt. 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. a condizione che le attività lavorative che oggettivamente possano essere considerate sporadiche, espongano i lavoratori a concentrazioni molto basse di fibre di amianto, le cui condizioni espositive risultano generare un rischio il cui livello medio è dello stesso ordine di grandezza di quello medio definito accettabile per la popolazione generale, come stabilito dall'OMS (WHO, 2000).

Come è noto la lettera Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 25.1.2011 in attuazione a quanto previsto dall'art. 249 commi 2 e 4 e su indicazione della Commissione consultiva richiamata dall'art. 6 dello stesso Decreto, definisce quali attività lavorative con esposizione all'amianto debbano essere considerate di tipo sporadico. La Circolare esplicita quali debbano essere i presupposti ambientali e le condizioni operative per le quali possano attuarsi alcune procedure definite ESEDI. Si richiama l'inapplicabilità della riconducibilità attività ESEDI per le lavorazioni di bonifica smaltimento amianto che rimangono soggette alla registrazione albo gestori ambientali cat 10a/b presso la Camera di Commercio del Comune.

Preliminarmente dovranno essere previsti:

- la nomina degli operatori interni, esterni identificati per l'esecuzione di attività definite ESEDI;
- la nomina degli operatori esterni dovrà essere contrattualmente definita dal DUVRI art 26;
- la formazione degli stessi sulle attività ESEDI secondo le disposizioni dell'art 258
- la compilazione di una raccolta per la registrazione degli interventi (nome dell'operatore, tipo intervento, durata, numero complessivo degli operatori, modalità organizzative).

Le attività ESEDI art 249 comma 2 vengono identificate nelle attività che **vengono effettuate per un massimo di 60 ore annuali e per non più di 4 ore continuative per singolo intervento e per non più di 2 interventi al mese con la partecipazione massima di 3 lavoratori**, che corrispondono ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10f/l calcolate un periodo di riferimento di 8 ore. La durata complessiva dell'intervento è comprensiva della pulizia del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione dell'operatore. All'intervento non devono essere adibiti più di 3 addetti, in ogni caso il numero di lavoratori dovrà essere limitato al numero più basso possibile.

Il trasporto alle discariche autorizzate dovrà comunque essere compiuto da **Ditta iscritta albo gestore rifiuti** (cat 10 a 10 b).

ALLEGATO 1: ELENCO ATTIVITÀ “ESEDI”

a) *Brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili:*

- 1) interventi di manutenzione riguardanti il fissaggio di lastre in MCA compatto in buono stato di conservazione senza intervento traumatico sulle stesse;
- 2) riparazione di una superficie ridotta (massimo di 10 m²) di lastre o mattonelle in vinil-amianto mediante applicazione di collanti, impregnanti, sigillanti o con limitati riporti di guaine ricoprenti, o prodotti simili;
- 3) applicazione di prodotti inertizzanti in elementi di impianto contenenti MCA non friabile in buone condizioni (ad es. rivestimenti di tubature);
- 4) spostamento non traumatico di lastre di MCA compatto non degradate abbandonate a terra, previo trattamento incapsulante;
- 5) interventi conseguenti alla necessità di ripristinare la funzionalità, limitatamente a superfici ridotte (massimo di 10 m²), di coperture o pannellature in MCA non friabile mediante lastre non contenenti amianto;
- 6) interventi di manutenzione a parti di impianto (ad eccezione degli impianti frenanti), attrezzature, macchine, motori, ecc., contenenti MCA non friabile, senza azione diretta su MCA;
- 7) attività di conservazione dell'incapsulamento con ripristino del ricoprente;
- 8) inserimento, all'interno di canne fumarie in MCA non friabile, di tratti a sezione inferiore senza usura o rimozione di materiale;
- 9) interventi di emergenza per rottura, su condotte idriche solo finalizzati al ripristino del flusso e che non necessitino l'impiego di attrezzature da taglio con asportazione di truciolo.

b) *Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice:*

- 1) rimozione di vasche e cassoni per acqua, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi;
- 2) rimozione di una superficie limitata (massimo di 10 m²) di mattonelle in vinil-amianto, lastre poste internamente ad edificio o manufatti simili in MCA non friabile, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi;
- 3) raccolta di piccoli pezzi (in quantità non superiore all'equivalente di 10 m²) di MCA non friabile, caduto e disperso a seguito di eventi improvvisi ed imprevisti, previo trattamento con incapsulante.

c) *Incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato:*

- 1) interventi su MCA non friabile in buono stato di conservazione volti alla conservazione stessa del manufatto e/o del materiale ed attuati senza trattamento preliminare;

2) messa in sicurezza di materiale frammentato (in quantità non superiore all'equivalente di 10 m²), con posa di telo in materiale plastico (ad es. polietilene) sullo stesso e delimitazione dell'area, senza alcun intervento o movimentazione del materiale stesso.

d) Sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale:

1) campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati.

In caso di lavorazioni urgenti (ESEDI) sui manufatti identificati per **presenza amianto** si dovrà adottare il seguente registro:

REGISTRO DELLE ATTIVITA' ESEDI

Nome operatore	DITTA DEL LAVORATORE	TIPO DI INTERVENTO E SITO (DESCRIZIONE)	DURATA E DATA	NUMERO COMPLESSIVO DEGLI OPERATORI	TIPO DI PROCEDURA APPLICATA (NUMERO)	FIRMA DEL PREPOSTO

Le attività ESEDI dovranno essere condotte secondo quanto riportato dalla procedure specifiche adottate. I lavoratori dovranno essere informati e formati sulle procedure operative da applicare nei casi previsti.

Il Responsabile amianto
Geom. Silvia Berti

23 giugno 2011

